



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 giugno 2010
(OR. en)**

10297/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0119 (NLE)**

**ACP 156
COAFR 202
WTO 182**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, che modifica l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione

DECISIONE N. .../2010/UE DEL CONSIGLIO

del ...

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea
e i suoi Stati membri, da un lato,
e la Repubblica sudafricana, dall'altro,
che modifica l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo¹,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, che modifica l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (l' "accordo"), è stato firmato l'11 settembre 2009 a Kleinmond, Sud Africa, a nome della Comunità e degli Stati membri, in conformità della decisione del Consiglio, del 1° aprile 2008, relativa alla firma dell'accordo*.
- (2) L'articolo 3 dell'accordo modificativo stabilisce che esso dovrebbe essere approvato dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Repubblica sudafricana in conformità delle rispettive procedure.
- (3) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea dovrebbe notificare alla Repubblica sudafricana che l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
- (4) È opportuno approvare detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

* Doc. st7437/08.

Articolo 1

È concluso, a nome dell'Unione europea, l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, che modifica l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (l' "accordo").

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione* .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata, a nome dell'Unione, a depositare lo strumento di ratifica di cui all'articolo 3 dell'accordo¹ e ad effettuare la seguente notifica:

"In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'Unione europea."

* GU: accludere il testo dell'accordo reperibile nel doc. st7437/08 + COR2.

¹ Il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal Segretariato Generale del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente
